

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1744/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1008/86 che stabilisce talune modalità del regime delle restituzioni alla produzione applicabili alla fecola di patate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione <sup>(2)</sup>,

considerando che, data la situazione particolare del settore della fecola di patate, il regolamento (CEE) n. 2727/75 ha previsto la possibilità di adottare tutte le misure necessarie per questo settore;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1008/86 <sup>(3)</sup> prevede il versamento di un premio ai fabbricanti di fecola di patate per le campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992;

considerando che i vincoli specifici, soprattutto di ordine strutturale, che gravano sul settore della fecola di patate giustificano il mantenimento, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, di una disposizione di correzione a favore di questo settore, consistente nel versamento di un adeguato premio speciale;

considerando che la concessione di questo premio a favore del settore della fecola deve essere subordinata al pagamento del prezzo minimo al produttore di patate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1008/86 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 2*

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, gli Stati membri versano ai fabbricanti di fecola di patate un premio di 18,67 ecu per tonnellata di fecola prodotta.

La concessione del premio è subordinata alla condizione che il fabbricante di fecola abbia versato al produttore di patate il prezzo minimo previsto all'articolo 1.»

*Articolo 2.*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (vedi pagina I della presente Gazzetta ufficiale).<sup>(2)</sup> GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 13.<sup>(3)</sup> GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1350/90 (GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 15).